

DETERMINAZIONE N. 27 del 20 Novembre/2017.-

Oggetto: Collocamento in quiescenza, dipendente camerale Signora Emanuela Carfi.-

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'istanza presentata in data 10 novembre 2015, registrata con prot. camerale n. 12759, con la quale la Sig.ra Emanuela Carfi,omissis....., Funzionario Direttivo - Categoria D posizione economica D6, dichiara di possedere, alla data del 2 luglio 2017, i requisiti previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214, per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L. R. 7.5.2015 n. 9 a decorrere dall' 1 agosto 2017;

Vista la nota camerale prot. n. 13981 del 7 dicembre 2015 con la quale il Presidente della Camera di Ragusa, in riscontro alla predetta istanza, comunicava all'interessata, nelle more di un necessario approfondimento, la sospensione del procedimento istruttorio in considerazione dell'incertezza in ordine all'applicabilità della disposizione di cui all'art. 52 della L.R. n. 9/2015 al personale delle Camere di Commercio della Sicilia;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale della Camera di Ragusa n. 4 del 18 gennaio 2016 con la quale, in ordine alla problematica sull'applicabilità dell'art. 52 della citata L. R. n. 9/2015 ed in presenza del parere negativo n. 110/15.8 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, veniva deliberato di attivarsi perché la problematica venisse affrontata in modo unitario per le Camere di Commercio siciliane, anche sollecitando la convocazione di una specifica riunione presso l'UnionCamere Regionale;

Visto l'art. 1 della L. R. 17/5/2016, n. 8 ed in particolare i commi 2 e 3, i quali dispongono che le disposizioni di cui all'art. 51 della L. R. n. 9/2015 si applicano anche nei confronti del personale camerale assunto anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 4/4/1995, n. 29 e che le disposizioni dell'art. 52 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali indicati nello stesso art. 52;

Considerato che con deliberazione della Giunta Camerale n. 78 del 7 giugno 2016, preso atto che la problematica è stata positivamente risolta dal legislatore regionale con le disposizioni della legge regionale n. 8/2016, ritenute esistenti le condizioni di efficienza e di economicità richiamate dal comma 3 dell'art. 1 della L. R. n. 8/2016 al fine di consentire l'applicazione dell'art. 52 della L.

R. n. 9/2015 al personale avente diritto, è stato dato mandato all'Ufficio Personale della Camera di Ragusa di procedere all'istruttoria delle istanze presentate, previa verifica della conferma della volontà degli interessati a fruire della citata normativa;

Vista la nota camerale prot. n. 7513 del 31/08/2016 indirizzata alla dipendente in argomento, con la quale si chiede di far conoscere all'Ufficio Personale la volontà di confermare l'istanza presentata in data 10 novembre 2015 con la decorrenza di collocamento ivi indicata;

Vista la nota di risposta prot. n.7546 dell'1 settembre 2016 di conferma a quanto richiesto nella predetta istanza di collocamento in quiescenza;

Vista la successiva istanza del 26 aprile 2017 con la quale l'interessata Signora Carfi chiede di spostare la data di collocamento in quiescenza dall'1 agosto 2017 all'1 dicembre 2017 e l'accoglimento della stessa in pari data;

Preso atto dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Personale della Camera sede di Ragusa, di seguito riassunta:

“Con nota della Regione Siciliana prot. n.01007-Gr. XI del 26 febbraio 1982 la Sig.ra Emanuela Carfi per le finalità di cui all'art.5 della L. R. 30.1.81, n.8 viene destinata alla Camera di Commercio di Ragusa con decorrenza 1 marzo 1982.

Con delibere n.97 del 9 luglio 1988 e n.197 del 19 ottobre 1992 la Sig.ra Emanuela Carfi è stata inquadrata rispettivamente in soprannumero e nel ruolo organico del personale camerale con la qualifica di Assistente a decorrere dal 31 maggio 1986.

Con deliberazione n.183 del 10 ottobre 2001 la predetta dipendente è stata collocata nella nuova categoria D2 ai sensi del D. P. R. S. n. 9/2001;

Con successivi provvedimenti di inquadramento ed in ultimo la determina n.90 del 19 ottobre 2007 la Sig.ra Emanuela Carfi è stata collocata in categoria D6.

Con istanza prot. n.11190 del 6 settembre 1988 si fa richiesta di ricongiungimento dei periodi lavorativi ai fini della quiescenza e con determinazione del Segretario Generale facente funzioni n.44 del 28 marzo 2017, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7.2.1979 n.29, viene autorizzata la ricongiunzione, con onere, a favore della dipendente in oggetto, del periodo d'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS di Ragusa, dall' 1 gennaio 1977 al 30 settembre 1978 per complessive 52 settimane, uguali ad anni 1.

Con determinazione del Segretario Generale facente funzioni n. 45 del 28 marzo 2017 si autorizza ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.P.R. n.1092/73 a favore della Sig.ra Emanuela Carfi la ricongiunzione ed il computo ai fini del trattamento di quiescenza con i servizi prestati presso la Camera di Commercio di Ragusa e senza alcun onere a carico dell'interessato, dei periodi di iscrizione certificati dall'INPS di Ragusa, relativamente al servizio prestato dal 6 maggio 1979 al 7 aprile 1981 per complessive 43 settimane uguali a mesi 9 e giorni 28.

Con determinazione del Segretario Generale facente funzioni n. 46 del 28 marzo 2017 viene ricongiunto e computato, ai sensi dell'art.21 della L. R. n.11/1988, a favore dell'interessata, senza

onere, ai fini della quiescenza e della previdenza, il servizio non di ruolo prestato, in utilizzazione, dall' 1 marzo 1982 al 30 maggio 1986, per complessivi anni 4 e mesi 3”;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto l'art. 20 della L. R. 29.12.2003 n. 21, concernente norme per il trattamento di quiescenza del personale regionale, il quale innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. R. n. 21/1986;

Visti in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della L. R. n. 21/2003 con i quali a decorrere dall'1/1/2004 si introducono nella legislazione regionale le normative statali in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ed il sistema di calcolo contributivo;

Vista la legge n. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”;

Visto l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;

Visto l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, che modifica a decorrere dall'1.1.2012 i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica e apporta delle modifiche alle modalità di calcolo delle quote di pensione;

Visto l'art.12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare i commi 12 bis e 12 ter che disciplinano le modalità di determinazione di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Vista la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003;

Viste le diverse circolari regionali in materia pensionistica ed in ultimo, alla luce delle recenti normative, le circolari n. 70272 del 25 maggio 2015, n.18997 del 16 giugno 2015, n. 99685 del 23 luglio 2015 e n.28010 del 14 settembre 2015;

Accertato che alla data del pensionamento : 1/12/2017 la Sig.ra Emanuela Carfi vanta un'anzianità anagrafica pari a 61 anni 11 mesi e 28 giorni ed un'anzianità contributiva, comprensiva delle ricongiunzioni effettuate, di **anni 37 mesi 6 e giorni 29, pari a quota 99,7;**

Accertato altresì che la somma dell'anzianità anagrafica e dell'anzianità contributiva in possesso della dipendente è superiore al limite di 97,6 prescritto per la pensione di anzianità e ritenuto pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni normative e dei provvedimenti

amministrativi nella fattispecie, che si può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione di anzianità a decorrere dall'1 dicembre 2017;

Visti l'articolo 51 l.r. 9/2015 "Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale" con le modifiche della l.r. 12/2015 sul calcolo del trattamento pensionistico e l'art. 52 l.r. 9/2015 "Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza" in particolare i commi 1,5,6 e 9;

Considerato di dover procedere ai sensi dell'art. 20 comma 1 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'art. 51 l.r. 9/2015, al conferimento del trattamento di pensione spettante alla dipendente secondo la l.r. 2/1962 per l'anzianità maturata fino al 31/12/2003 (calcolo quota retributiva) e secondo la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 335/1995 per l'anzianità maturata dall'1/1/2004 (calcolo quota contributiva);

Verificato, ai sensi dell'art. 52 commi 1,6 l.r. 9/2015, che l'ammontare lordo della pensione risultante dalla somma delle 2 quote di pensione con la decurtazione del 10% risulta **superiore all'85%** della media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni e che pertanto alla Signora Carfi va corrisposto l'importo dell'85% della media retribuzioni degli ultimi 5 anni oltre 13' mensilità ed indennità di contingenza in misura di legge;

Vista la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità maturata dalla Signora Carfi risulta essere del 75,65% ;

Visto il comma 6 dell'art.20 della L. R. n.21/2003 che apporta modifiche nella determinazione della buonuscita prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti regionali, sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003 per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo;

Visto il comma 8 dell'art.13 della L. R. 17.3.2016, n.13 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del

14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr;

la stessa verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015 nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 secondo cui, per maggiore chiarezza:

"Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i."

Pertanto per i dipendenti collocati in quiescenza anticipatamente, ai sensi dei commi 3 o 5 dell'art. 52 l.r. 9/2015, le condizioni per la liquidazione del Tfs o Tfr si realizzeranno solo alla maturazione dei requisiti "Fornero" indicati nella tabella A della circolare n. 70272/2015 Assessorato Regionale autonomie locali e funzione pubblica servizio 1;

Viste le circolari regionali n.70272 del 25.5.2015, n. 18997 del 16.6.2015, n. 99685 del 23.7.2015 e n. 28010 del 14.9.2015, che forniscono chiarimenti in merito all'applicazione delle LL.RR. n.9/2015 e n.12/2015;

Considerato che l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 21 e mesi 10 sino al 31/12/2003 ed anni 13 e mesi 11 dall'1/2004 al 30/11/2017 per cui la dipendente ha diritto ad un **trattamento previdenziale complessivo arrotondato ad anni 36;**

Preso atto pertanto che l'indennità di buonuscita, ai sensi di quanto previsto dal comma 8, lettera b), dell'art.1 della legge regionale n.12/2015, è corrisposta con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui la dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art.24 del D.L.201/2011 convertito,

con modificazioni, dalla Legge 214/2011 e s. m. i.;

Considerato che l'interessata raggiunge, ai sensi della suddetta normativa, il requisito per la pensione di anzianità di 41 anni e 10 mesi in data 2 marzo 2022, la prima quota d' indennità di buonuscita verrà liquidata a marzo 2024, la seconda quota a marzo 2025 e la quota residua a marzo del 2026;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale n. 10/2000;

DETERMINA

- 1) di autorizzare il collocamento a riposo a decorrere dall'1 dicembre 2017 della dipendente Sig.ra Emanuela Carfi, *omissis*....., Funzionario Direttivo Categoria D6 presso la sede di Ragusa, riconoscendo il diritto alla pensione di anzianità, ai sensi del combinato dell'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n.243 e s. m. i., dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 7.5.2015, n.9 e s.m.i. e dell'art.1 comma 2 della L. R. 17.5.2016, n.8;
- 2) di attribuire, alla Sig.ra Emanuela Carfi, collocata in quiescenza dall' 1 dicembre 2017, per quanto esposto nella parte narrativa, il trattamento pensionistico provvisorio, salvo conguagli positivi e/o negativi, oltre la tredicesima mensilità e l'indennità di contingenza ai sensi di legge, in base ai conteggi elaborati dall'Ufficio Personale sede di Ragusa;
- 3) di quantificare l'indennità di buonuscita della predetta dipendente, salvo conguaglio ed al lordo delle ritenute di legge secondo i conteggi effettuati dall'Ufficio Personale di sede;
- 4) la stessa verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015 nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015;
- 5) di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9/2015 nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro